

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 25/05

15 marzo 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-209/03

*The Queen ex parte Dany Bidar / London Borough of Ealing & Secretary of State for Education and Skills*

### **L'AIUTO A COPERTURA DEI COSTI DI MANTENIMENTO PER STUDENTI RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO AI FINI DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ**

*Le disposizioni inglesi, per cui l'aiuto viene concesso a condizione che lo studente abbia stabile residenza nel Regno Unito è in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui per un cittadino di un altro Stato membro è impossibile ottenere, in quanto studente, lo status di persona «stabilmente residente»*

In Inghilterra e in Galles l'aiuto per costi di mantenimento per studenti riveste la forma di un prestito concesso dallo Stato. Tale prestito viene offerto a un tasso collegato a quello dell'inflazione, inferiore pertanto ai tassi praticati sui prestiti commerciali e il beneficiario inizia a rimborsarlo solo quando i suoi redditi iniziano ad essere superiori alle GBP 10 000 (circa EUR 14 000) annue. Un cittadino di un altro Stato membro ha diritto a tale prestito se «ha stabile residenza» nel Regno Unito e se ha ivi avuto la residenza nei tre anni che precedono l'inizio degli studi. Secondo le norme inglesi, non è possibile diventare «persona stabilmente residente» se si risiede nel Regno Unito unicamente per seguire degli studi.

Dany Bidar, cittadino francese, nell'agosto 1998 si è recato nel Regno Unito, per accompagnare la madre che doveva ivi sottoporsi a cure mediche. Ha abitato presso la nonna ed ha compiuto gli ultimi tre anni di studi secondari. Nel settembre 2001 si è iscritto allo University College London ed ha chiesto un sussidio economico al London Borough of Ealing. L'aiuto relativo alle tasse scolastiche gli è stato concesso mentre è stato rifiutato il prestito per il suo mantenimento, con la motivazione che non era «stabilmente residente» nel Regno Unito.

Il sig. Bidar ha impugnato tale decisione, affermando che la condizione di essere «stabilmente residente» costituiva una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dal Trattato CE. La High Court si è rivolta alla Corte di giustizia per sapere se, a seguito degli sviluppi del diritto comunitario, compresa l'introduzione della cittadinanza dell'UE, l'aiuto per costi di

mantenimento concesso agli studenti resti estraneo al campo di applicazione del Trattato CE. In caso contrario, il giudice inglese vuol sapere quali siano i criteri da applicare per stabilire se le condizioni di concessione dell'aiuto siano fondate su considerazioni obiettive.

La Corte ricorda che per costante giurisprudenza, un cittadino dell'Unione, che risiede legalmente in un altro Stato membro, può avvalersi del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità in tutte le situazioni rientranti nel diritto comunitario. Nulla nel testo del Trattato consente di ritenere che gli studenti, che sono cittadini dell'Unione, siano privati, quando si recano in un altro Stato membro per seguire degli studi, dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini. Infatti un cittadino di uno Stato membro che si reca in un altro Stato membro ove segue studi secondari, esercita il diritto di libertà di circolazione garantito dall'art. 18 CE.

La Corte precisa che un cittadino che, come il sig. Bidar, abita in un altro Stato membro ove adempie ai propri studi secondari concludendoli senza che gli venga opposto il fatto che non dispone di risorse sufficienti o di un'assicurazione malattia, beneficia del diritto di soggiorno sulla base dell'art. 18 CE e della direttiva del 1990<sup>1</sup> relativa al diritto di soggiorno.

La Corte rileva che, sebbene in passato abbia giudicato che un aiuto concesso agli studenti per il mantenimento non rientra nel campo di applicazione del Trattato, il Trattato sull'Unione europea ha però introdotto la cittadinanza dell'Unione ed ha aggiunto un capitolo, dedicato, tra l'altro, all'educazione e alla formazione.

Alla luce di siffatta evoluzione del diritto comunitario, la Corte stabilisce che un aiuto concesso agli studenti che dimorano legalmente in uno Stato membro, concesso in forma di prestito sovvenzionato o di borsa di studio, e diretto a coprire i loro costi di mantenimento, rientra nel campo di applicazione del Trattato.

Le condizioni poste dalle norme inglesi vengono soddisfatte più facilmente dai cittadini britannici e rischiano di recare svantaggio essenzialmente ai cittadini di altri Stati membri. Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se fondata su considerazioni obiettive, che prescindono dalla nazionalità e sono proporzionate alle finalità legittimamente perseguite.

A questo proposito la Corte rileva che ogni Stato membro ha il diritto di vigilare a che la concessione di aiuti a copertura dei costi di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri non diventi un onere irragionevole che potrebbe avere conseguenze sul livello globale dell'aiuto che può essere concesso da tale Stato. È così legittimo che uno Stato membro conceda un siffatto aiuto solo agli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato.

Le condizioni di una precedente residenza di alcuni anni e di una «stabile residenza» nello Stato membro ospitante, quali poste dalle disposizioni inglesi, possono essere utilizzate per accertare l'esistenza di un certo grado di integrazione.

Viceversa le norme inglesi escludono ogni possibilità per un cittadino di un altro Stato membro di ottenere, in quanto semplice studente, lo status di persona stabilmente residente. Un siffatto trattamento impedisce che uno studente, che soggiorna legalmente e che ha svolto una parte importante degli studi secondari in uno Stato membro e che ha quindi stabilito un legame effettivo con la società di questo Stato membro, possa proseguire gli studi alle stesse

---

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).

condizioni di un cittadino di tale Stato membro. Esse sono pertanto incompatibili con il diritto comunitario.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DA, DE, EN, ES, EL, FR, IT, NL, PL, PT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*